

Le novità fiscali della “Manovra correttiva 2010”

Decreto n. 78 del 31 maggio 2010 in vigore dal 31.05.2010

Il recante “*misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*” è in vigore dal 31.05.2010, in seguito alla pubblicazione sul Supplemento ordinario n. 114 della Gazzetta Ufficiale del 31.05.2010.

Tracciabilità dei pagamenti: limite 5.000 € alla circolazione di contante

Si dispone l'adeguamento alla normativa europea in tema di riciclaggio dei proventi di attività criminose; pertanto è stato **ridotto a 5.000 Euro**, rispetto alla precedente soglia di 12.500 Euro. E' **vietato il pagamento in contanti per importi complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro** (o di importo equivalente in valuta estera) mediante:

- **denaro contante;**
- **libretti di deposito bancari;**
- **libretti postali al portatore;**
- **titoli al portatore.**

Gli **assegni bancari e postali se emessi per importi pari o superiori a 5.000,00 euro** dovranno recare l'indicazione:

- **del nome o della ragione sociale del beneficiario;**
- **la clausola di non trasferibilità.**

Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza clausola di non trasferibilità potrà essere richiesto, per iscritto, se di importo inferiore a 5.000,00 euro, dietro pagamento, a titolo di imposta sul bollo, della somma di 1,50 euro per ciascun modulo.

I **libretti di deposito bancari o postali al portatore**:

- se **aperti successivamente al 31.05.2010** dovranno avere un **saldo inferiore a 5.000 euro**;
- per quelli **già esistenti alla data del 31.05.2010** sarà necessario provvedere **entro il 30 giugno 2011 all'estinzione**, ad opera del portatore, oppure alla **riduzione del saldo** ad una somma **inferiore a 5.000 euro**.



Si segnala che i libretti di deposito bancari o postali al portatore possano essere **trasformati in libretti nominali bancari o postali** che, a differenza di quelli al portatore, possono essere intestati anche a più persone (le sole abilitate ad

utilizzarli), non hanno costi di gestione, sono esente da imposte di bollo ma tassati al 27%. A tal proposito si ricorda che i **libretti nominali possono essere intestati anche a persone minorenni**.

Le violazioni delle disposizioni al limite della circolazione di denaro in contante di cui sopra sono punibili **con sanzioni in ogni caso non inferiori a 3.000 euro**.

Comunicazione telematica operazioni soggette ad IVA: **“nuova versione” degli ELENCHI CLIENTI E FORNITORI**

E' stato introdotto un nuovo **obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le fatture emesse ai fini IVA da tutte le imprese ed i professionisti, di importo non inferiore a 3.000 euro**.

Obiettivo della presente disposizione è il contrasto alle frodi IVA.

Apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di successiva pubblicazione, chiarirà le modalità operative e i termini per effettuare detta operazione.

Nuovo redditometro

Sono introdotte le nuove disposizioni relative al **“nuovo redditometro”**, ossia al nuovo strumento di **accertamento del reddito presunto sulla base della capacità di spesa accertabile del contribuente**. Il redditometro riguarda il **reddito delle persone fisiche** – non può quindi essere applicato al reddito d'impresa - e, nella nuova versione, si applicherà espressamente **a partire dai redditi dichiarati nel 2009**.

Il redditometro funziona come strumento di accertamento che pone a confronto il **reddito dichiarato dal contribuente con il reddito presunto** dal fisco dedotto dalle spese accertabili. **SI VALUTA PERTANTO LA CAPACITA' DI SPESA PER DETERMINARE IL REDDITO ACCERTABILE**. Il nuovo redditometro fa riferimento a:

- ⊗ **indici di spesa accertabili** sono: le dimensioni in mq. delle abitazioni, gli affitti ed i mutui, le assicurazioni, le colf, le autovetture in possesso, gli acquisti di terreni e fabbricati, di titoli di stato, azioni, obbligazioni, ecc ed inoltre ad altri beni quali l'iscrizione a centri benessere, circoli esclusivi, scuole private, beni di lusso in leasing.
- ⊗ le **spese** sostenute vengono differenziate tra quelle **“base”** e quelle **“voluttuarie”**; assumono rilevanza, inoltre, le sole **spese sostenute con i redditi conseguiti nell'anno** preso in esame, con l'esclusione **quindi degli incrementi patrimoniali**, quale, ad esempio, l'acquisto di un immobile, che la precedente versione del redditometro considerava spesa sostenuta con introiti del quinquennio;

- ✎ sono introdotti, come elementi per la determinazione del reddito accertabile, la **famiglia**, ossia la capacità reddituale del nucleo familiare nel suo complesso, ed il **territorio**, evidenziando differenze geografiche oltre che inerenti a Città, Comuni, piccoli paesi;
- ✎ per procedere all'accertamento è necessario evidenziare uno **scostamento del 20%** (e non più del 25%) tra reddito accertato e reddito dichiarato anche per un solo periodo d'imposta (e non due come nella precedente versione);
- ✎ infine, per il contribuente, sarà sempre possibile giustificare le spese sostenute "in eccesso" rispetto al reddito dichiarato, attraverso la documentazione di eventuali redditi esenti da imposta (eredità, donazioni, vincite...).

Imprese in perdita fiscale sistematica per due anni

→ le imprese che si dichiarano **in perdita per due o più periodi di imposta**, non determinata dai compensi erogati ad amministratori e soci, subiranno un accertamento dall'Agenzia delle Entrate.

Comuni: incentivata l'azione al controllo fiscale

Ruolo primario viene riconosciuto ai Comuni nella lotta all'evasione fiscale: è previsto l'**OBBLIGO** (finora era facoltà) per i **Comuni** di costituire il **Consiglio tributario** con il compito di segnalare ad Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e INPS gli **elementi che possono essere utili al fine di delineare la situazione reddituale del contribuente e far emergere maggiori imponibili fiscali e contributivi.**

Il consiglio tributario:

- ✎ attuerà la **collaborazione con l'Agenzia del Territorio** per la **rilevazione degli immobili che non risultano dichiarati in Catasto;**
- ✎ l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del Comune le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti ivi residenti e, prima dell'emissione degli avvisi di accertamento, invierà una segnalazione al Comune, il quale, entro 60 giorni dovrà comunicare ogni elemento in suo possesso, utile alla determinazione del reddito complessivo del soggetto accertato.

Si sottolinea che la partecipazione dei Comuni alla lotta all'evasione fiscale sarà riconosciuta con **una quota pari al 33% delle maggiori somme riscosse**, con l'aggiunta delle sanzioni civili, applicate sui maggiori contributi, che vengono riscosse.

Ritenuta d'acconto per ristrutturazioni edilizie e bonus energia

Per contrastare le frodi in edilizia si è deciso di utilizzare **la tracciabilità dei bonifici per ristrutturazioni** (sconto fiscale Irpef 36%) **e bonus energia** (sconto 55%).

I soggetti che effettuano ristrutturazioni edilizie o interventi di riqualificazione energetica possono usufruire della detrazione spettante solo a condizione che i pagamenti per le opere eseguite vengano effettuati tramite **bonifici emessi dei contribuenti, sui quali è indicata la Partita Iva dell'impresa** che esegue i lavori beneficiaria del pagamento.

→ A partire **dal 1° luglio 2010** le **banche o le Poste trattengano una ritenuta d'acconto del 10%** sui bonifici effettuati in favore delle imprese che hanno eseguito i lavori di ristrutturazione e per i quali è stata richiesta l'agevolazione del 36% o il bonus del 55%. Detta ritenuta sarà versata direttamente al Fisco.

Soppressione di enti previdenziali

Sono soppressi l'IPSEMA E **ISPELS**. Le loro funzioni sono trasferite all'INAIL.

Pensioni di invalidità

Per le domande presentate dal 01.06.2010 la percentuale di invalidità è elevata nella misura pari o superiore al 85%. L'inps provvederà a intensificare i controlli sugli attuali "Falsi Invalidi" che percepiscono benefici economici con percentuali inferiori al 75%.

Pensionamento di vecchiaia e di anzianità

I soggetti che a decorrere dal 01.01.2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia e di anzianità conseguono la pensione trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione se DIPENDENTI, mentre **per gli artigiani** e commercianti ed i coltivatori diretti **trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti**. (si tratta di un peggioramento di 12 mesi rispetto alla legge ora in vigore).